

Comune di Diano d'Alba

Provincia di Cuneo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2018

PRE INTESA

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 15:00 nella sede municipale, si sono riuniti:

la delegazione di parte datoriale composta da:

- Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

e

la Funzione Pubblica CGIL :

- Carmelo Castello

PREMESSO

Che in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016 - 2018;

Tanto premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed il contratto collettivo nazionale demandano a tale livello negoziale e si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato.
2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. In considerazione del periodo di fine anno in cui si perviene alla sottoscrizione del presente contratto decentrato ed alla luce delle indicazioni pubblicate da ARAN in merito all'applicazione del nuovo CCNL, si ritiene opportuno confermare la liquidazione di tutti gli istituti già riconosciuti nell'ultimo CCDI sottoscritto da questo Ente e di rimandare ad una seduta successiva la definizione dell'applicazione dei nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL del 21.05.2018
4. Si stabilisce sin d'ora che, qualora non si pervenga ad una definizione compiuta della contrattazione dei nuovi istituti entro il 31.12.2018 in attuazione del nuovo

CCNL, gli stessi verranno applicati con decorrenza 01 gennaio 2019 negli importi minimi previsti dal CCNL del 21.05.2018, fatta salva successiva diversa applicazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.

ART. 2 – TEMPI E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

1. Lo stato di attuazione del presente contratto verrà verificato con cadenza annuale mediante incontro tra le parti, appositamente convocate dal Presidente della delegazione di parte datoriale.

2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere all'Amministrazione altri incontri, in forma scritta e motivata. Il Presidente della delegazione di parte datoriale convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 3 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del d.lgs. 165/2001);

le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 4 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La quantificazione delle risorse annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, secondo la disciplina di cui agli artt. 67 e 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dalla legge.

2. Con deliberazione G.C. n. 52, adottata in data 12/06/2018, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, individuando il Segretario Comunale dott. Maurizio Rita SCUNCIO, quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Diano d'Alba, il quale si assume la responsabilità di condurre le trattative e di

sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista.

3. Con determinazione del Servizio Finanziario di questo Ente n. 13 del 24/1/2018 è stato quantificato in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate per l'Anno 2018 per un totale di parte stabile pari ad Euro 32.047,00.

4. Con deliberazione G.C. n. 113, adottata in data 18/12/2018, sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per il triennio 2018/2020 e per la ripartizione delle risorse disponibili del fondo per l'anno 2018 tra le diverse modalità di utilizzo previste dal contratto nazionale.

5. Con successiva determinazione del Servizio Finanziario di questo Ente sarà quantificato in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate per l'Anno 2018.

6. Le parti, in effetti, prendono atto che il fondo per le risorse decentrate per l'Anno 2018, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da ripartire a valere sulle risorse di cui al punto 5 del presente contratto integrativo.

Nell'ambito della parte variabile sono previste, in particolare, le seguenti risorse aggiuntive :

- ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, per le quali, sussistendo la relativa capacità di spesa in bilancio, vengono messe a disposizione in sede di contrattazione integrativa per il finanziamento delle varie indennità contrattuali e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2018, come previsto nel PEG;
- comprese le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018 per il conseguimento degli obiettivi, anche di mantenimento, da realizzare nel corso del 2018, come previsto nel PEG di Ente.

ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI

1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa, definite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente contratto integrativo, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018. La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e trasmessa alla delegazione sindacale firmataria del presente contratto, la quale è tenuta ad esprimere per iscritto il proprio consenso entro 15 giorni dal ricevimento della

stessa. La delegazione trattante di parte sindacale potrà a tal fine richiedere all'Amministrazione un apposito incontro, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2, comma 2, del presente contratto integrativo.

2. Le risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, vengono utilizzate per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
3. La restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, viene utilizzata per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.
4. Le parti si impegnano a verificare annualmente l'eventualità dell'integrazione, nel limite dell'1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
5. Le eventuali risorse aggiuntive variabili, annualmente previste ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018, comprese le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per il conseguimento degli obiettivi, anche di mantenimento, da realizzare nel corso del periodo, come previsto nel PEG dell'Ente.
6. I compensi e le indennità contrattuali sono erogati sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte.
7. Le progressioni orizzontali del personale dipendente vengono assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 9 del presente contratto integrativo, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché della disciplina di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

ART. 6 - RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ORARIO NOTTURNO , FESTIVO E NOTTURNO - FESTIVO

1. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14/09/2000, è rispettivamente corrisposto al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
 - a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
 - b) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%;
2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base trimestrale.

Le parti concordano che al personale dipendente, che presta attività in giorno festivo infrasettimanale, spetta di diritto l'equivalente riposo compensativo o la

corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (art.24, comma 2 CCNL 2000)

ART. 7 - RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL PARTICOLARE COMPENSO AL PERSONALE CHE PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL GIORNO DESTINATO A RIPOSO SETTIMANALE

L'art. 14, comma 1, del CCNL 5/10/2001 che ha sostituito l'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, letto in connessione con i contenuti della dichiarazione congiunta n. 12 allegata al CCNL 14/09/2000 e confermata dalla dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 05/10/2001, stabilisce che:

- in tutti in casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale, al lavoratore va riconosciuta una giornata completa di riposo compensativo (solo se ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro di 6 ore). Diversamente la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa;
- Al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) ora art. 10 comma 2 lett. b) del CCNL del 09/05/2006 prendendo in considerazione e remunerando solo le ore di effettiva prestazione lavorativa.

ART. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DI NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. I criteri e le procedure per l'attribuzione delle nuove progressioni orizzontali, in base ai principi dettati dall'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché dalla nuova disciplina di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, tengano conto, in particolare, di quanto segue:

- le nuove progressioni sono a carico della parte stabile del fondo, per cui devono essere riconosciute necessariamente in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti;
- ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
- l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;
- l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica
- Le p.e.o. verranno attribuite secondo i contenuti ed i criteri stabiliti nel "Regolamento per la progressione economica orizzontale" di cui alla delibera di G.C. n. 179, adottata in data 26/10/2017; I criteri di valutazione indicati nel citato regolamento verranno utilizzati con riferimento al triennio precedente a quello del presente contratto.

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FERIE E FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO

Ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L. 21/05/2018, le ferie vanno godute nell'anno solare di riferimento.

In caso di indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Le ferie non possono essere fruito ad ore.

Per i dipendenti che, alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, hanno ancora un residuo ferie relativo ad anni pregressi, verrà concordato con ciascuno di essi, un "piano ferie di rientro", tenendo conto delle esigenze personali e di lavoro, il tutto finalizzato ad azzerare il pregresso accumulato.

E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono, purché ricadente in un giorno lavorativo.

ART. 10 – LAVORO STRAORDINARIO

Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano al contratto nazionale vigente ed ai contratti decentrati non in contrasto con quanto disciplinato nei precedenti articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Diano d'Alba lì, 18 DIC. 2018

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Scuncio Dott. Maurizio Rita)

OO.SS. Territoriali FP CGIL



